



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. **18** del 25-09-2012

Prot. 254

OGGETTO

MODIFICA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di settembre dalle ore 18:40 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione Pubblica, previo invito del Sindaco DE COL TIZIANO con avviso prot. n. in data diramato a tutti i Consiglieri Comunali.

Si dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi è stato pubblicato all'Albo Pretorio.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA.

Si dà atto che all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti n. 10 e assenti n. 1 componenti del Consiglio come segue:

DE COL TIZIANO	P	BORTOT MAURIZIO	P
DE ZORZI PAOLO	P	DALLA VISTA GIUSEPPE	P
CROSE DOMENICO	P	DE LAZZER ALESSANDRO	P
DE COL MARC	P	DELL'OSBEL SERGIO	P
PRAMAOR FABIO	P	ROSSON ANTONIETTA	P
ANDRIOLLO SILVANO	A		

Il Sig. DE COL TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

Il Sindaco illustra le modifiche apportate alle aliquote derivanti anche dalle stime dei trasferimenti erariali erogati al Comune.

I trasferimenti effettivamente erogati al Comune rispetto alle previsioni di inizio anno (minor detrazione per euro 20 mila) determina la possibilità di modificare l'aliquota per la prima casa in riduzione, ossia del 4,5 per mille anziché del 5,5 per mille.

Il Consigliere Bortot Maurizio chiede chiarimenti sul calcolo IMU, Il Sindaco risponde sulle possibilità del calcolo IMU da parte di professionisti o della Comunità Montana Agordina e i risultati "potrebbero" essere diversi, dipende dall'aggiornamento delle banche dati catastali.

Poi non essendovi altri interventi pone la proposta in votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di accoglimento nella sua integrità;

Visti i pareri, resi a norma del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegati alla presente delibera al fine di costituirne parte integrante;

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, parte integrale e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti palesi favorevoli unanimi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 18 del 25-09-2012

OGGETTO: Modifica aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2012.

IL SINDACO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

POSTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 6, 7, 8, 9, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ove si prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nei seguenti casi:



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati;

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche "all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

DATO ATTO che in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è l'assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44;



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.04.2012, esecutiva, ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012", con la quale, nella medesima seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2012, sono state modificate le aliquote di base al fine di garantire il pareggio di bilancio;

RICHIAMATO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26.04.2012, che ha aggiunto il comma 12-bis all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, prevedendo, tra le altre cose, il differimento al 30 settembre 2012 del termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in parola;

VISTI il decreto del Ministro dell'Interno 2 agosto 2012 che ha da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2012 e l'art. 172, comma 1 lett. a) del TUEL e l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che uniformano i termini per gli adempimenti relativi ai tributi comunali a quelli per l'approvazione del bilancio di previsione, spostando in questo caso al 31 ottobre 2012 entrambe le scadenze;

CONSIDERATO che ad inizio del mese di settembre sul portale del Ministero dell'Interno sono state pubblicate le spettanze dell'anno 2012, calcolate con riferimento alla revisione delle stime del gettito IMU operata nel corso del mese di luglio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);

PRESO ATTO che le nuove stime recentemente pubblicate dal MEF, sostanzialmente in linea con le previsioni operate dall'ufficio associato in Comunità Montana Agordina, determinano per il Comune di La Valle Agordina una riduzione ai sensi dell'art. 28, commi 7 e 9, del D.L. n. 201/2011 inferiore rispetto alle ipotesi formulate nel momento in cui è stato redatto il bilancio di previsione 2012;

CONSIDERATO che la differenza positiva nell'attribuzione delle risorse da federalismo municipale consente all'Amministrazione di rivedere le aliquote IMU deliberate nella seduta consiliare del 26 aprile 2012 proponendo la diminuzione dell'imposizione sulla prima casa dall'aliquota del 5,5 x mille all'aliquota del 4,5 x mille;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, determinando le seguenti aliquote, per l'anno 2012:



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

- Abitazione principale e pertinenza 4,5 per mille
- Fabbricati rurali e strumentali 2,0 per mille
- Altri fabbricati 8,1 per mille
- Aree fabbricabili 7,6 per mille

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

VISTO il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Economia – Dipartimento delle Finanze n. 3 del 18 maggio 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.(TUEL);

VISTA la competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTA l'urgenza in re ipsa;

PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di rideterminare** le aliquote stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.04.2012, esecutiva, come previsto dall'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 che così recita: "omissis... Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo."
- 2) **di deliberare**, pertanto, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, relative all'anno 2012:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 4,5 per mille



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

ALiquOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – 2,0 per mille

ALiquOTA ALTRI FABBRICATI - 8,1 per mille

ALiquOTA AREE FABBRICABILI – 7,6 per mille

- 3) **di deliberare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;
- 4) **di equiparare** ad abitazione principale - ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione - l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, **nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;**
- 5) **di prendere atto** che in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è l'assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 2 marzo 2012 n. 16;
- 6) **di inviare** la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- 7) **di dichiarare**, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA


Provincia di Belluno




IL SINDACO

Tiziano De Col

PARERE ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

	<p>La Valle Agordina, 24-09-2012 Regularità contabile: Favorevole Il Responsabile Finanziario-Amministrativo Dott.ssa PRADEGAM MARA</p> 
--	---

PARERE ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

	<p>La Valle Agordina, 24-09-2012 Regularità tecnica: Favorevole Il Responsabile del Servizio Tecnico P. Ed. BRUSTOLON ALESSIO</p> 
--	---



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DE COLAZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 254 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 3 OTT. 2012 per 15 gg. consecutivi.

li, 3 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / ESEGUIBILITA'

(Art 134 c 3 e c 4 - D Lgs 18 08 2000, n 267)

Il sottoscritto Segretario certifica

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'Art. 32 - comma 1 - della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _____.

che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La Valle Agordina, li 3 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

La Valle Agordina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA